

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Ufficio di riferimento: Servizi Sociali

ORARI APERTURA FRONT OFFICE:

La modulistica oltre ad essere scaricabile dal sito del Comune www.comune.fagnanoolona.va.it si può ritirare al Front Office nei seguenti orari di apertura:

tutte le mattine dalle ore 09:00 alle ore 13:00

il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00

CONTATTI TELEFONICI:

0331616549

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00

il lunedì ed il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00

INDIRIZZO MAIL:

servizisociali@comune.fagnanoolona.va.it

CHE COS'E' E A COSA SERVE:

L'Assegno di Maternità è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

L'Assegno spetta nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, alle madri con cittadinanza italiana, comunitaria o straniera in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

Le richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo, fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiarie di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito, come da Attestazione ISEE che deve essere rilasciata direttamente da INPS o da un Centro di Assistenza Fiscale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

COSA OCCORRE FARE PER:

La domanda, il cui modulo si può scaricare direttamente dal sito oppure recuperare al Front Office, va presentata all'ufficio protocollo del Comune di residenza. All'ufficio Servizi Sociali compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se il datore di lavoro ha già riconosciuto una copertura previdenziale ridotta il cui totale non raggiunge l'importo complessivo dell'assegno di maternità. Solo allora si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale fino al raggiungimento dell'importo dell'Assegno di Maternità.

QUANDO:

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

TEMPI:

L'inoltro telematico dei dati all'INPS e la comunicazione in merito all'esito dell'istruttoria devono avvenire entro il termine di 30 giorni, termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti come stabilito dalla legge n. 241/1990.

COSTI:

Non è previsto alcun costo per la presentazione dell'istanza.

INFORMAZIONI UTILI:

Per ulteriori informazioni sull'Assegno di Maternità è possibile consultare il sito dell'INPS, raggiungibile al seguente link:

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.assegno-di-maternit--dei-comuni.html>